

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione concludendo che la Giant China e il gruppo imprenditoriale Jinshan avessero uno stretto rapporto commerciale e strutturale.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato l'articolo 18 del regolamento di base chiedendo la produzione di informazioni che non erano necessarie e che non potevano essere ragionevolmente richieste alla Giant China.
- 4) Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che la Giant China non avesse sostenuto che ottenere le informazioni relative al Jinshan fosse irragionevolmente oneroso.
- 5) Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non potessero essere verificati.
- 6) Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione e il Consiglio avrebbero violato i diritti della difesa della Giant China richiedendole informazioni che essa non era in grado di fornire e respingendo gli elementi di prova alternativi adottati.
- 7) Settimo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione ritenendo che l'imposizione di un dazio individuale alla Giant China avrebbe determinato un rischio di aggiramento.
- 8) Ottavo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio, valutando l'esistenza di un rischio di aggiramento nel caso della ricorrente, avrebbe applicato criteri diversi da quelli applicati ad altri produttori, violando in tal modo i principi di non-discriminazione e di proporzionalità.

**Ricorso proposto il 19 agosto 2013 — Bayer CropScience/Commissione**

(Causa T-429/13)

(2013/C 325/62)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: K. Nordlander, avvocato, e P. Harrison, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare ricevibile il ricorso;

— annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12); e

— condannare la Commissione a farsi carico delle spese della ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente sul fatto che, adottando il provvedimento controverso, la Commissione ha ecceduto i poteri ad essa attribuiti ai sensi del regolamento n. 1107/2009 <sup>(1)</sup> (il «regolamento di abilitazione»), e che pertanto il provvedimento controverso è privo di una adeguata base giuridica, in quanto:

— la Commissione ha violato l'articolo 21 del regolamento di abilitazione: (i) non tenendo in considerazione dati relativi alla sorveglianza dai quali risulta che le sostanze attive in esame non costituiscono un rischio inaccettabile per le api; e (ii) concludendo erroneamente che esistevano nuove e rilevanti informazioni scientifiche idonee ad attribuire alla Commissione la competenza ad agire; e

— la Commissione ha violato l'articolo 49 del regolamento di abilitazione vietando la vendita di sementi conciate con le sostanze attive in esame senza dimostrare «fondati motivi» che le sementi conciate comportino «verosimilmente un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente» che «non possa essere contenuto in modo soddisfacente» mediante altri provvedimenti.

2) Secondo motivo, vertente sul fatto che il provvedimento controverso è stato adottato in violazione dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'allegato II, punto 3.8.3. del regolamento di abilitazione, e ha violato il legittimo affidamento della ricorrente, in quanto:

— il regolamento di abilitazione disponeva che, e la ricorrente nutriva legittimo affidamento sul fatto che, l'orientamento esistente ed applicabile sarebbe stato utilizzato nell'effettuare le analisi del rischio da cui è originato il provvedimento controverso, tuttavia tale orientamento esistente ed applicabile è stato ignorato in favore di un'opinione scientifica che non costituiva un orientamento e di una bozza di documento di orientamento che non era né disponibile né concordata.

3) Terzo motivo, vertente sul fatto che l'applicazione, da parte della Commissione, del regolamento di abilitazione nell'adozione del provvedimento controverso costituiva una violazione dei diritti fondamentali di proprietà e libertà di impresa della ricorrente, in quanto:

— le decisioni di eliminare (e modificare) le approvazioni per i prodotti della ricorrente erano basate su un'applicazione illegittima del regolamento di abilitazione che non teneva adeguatamente in considerazione la lunga tradizione dell'uso sicuro delle sostanze attive in esame o il valore e la portata della proprietà intellettuale della ricorrente relativamente alle sostanze attive e gli investimenti a lungo termine ad esse attinenti.

4) Quarto motivo, vertente sul fatto che il provvedimento controverso è stato adottato seguendo una procedura che non ha rispettato il diritto della ricorrente ad essere sentita, in quanto:

— l'effettuazione delle pertinenti analisi del rischio sulla base dell'opinione scientifica e di una bozza di documento di orientamento (anziché dell'orientamento esistente e applicabile) ha automaticamente portato all'identificazione di «vuoti di informazione» che la ricorrente non ha mai avuto l'opportunità di affrontare.

5) Quinto motivo, vertente sul fatto che l'adozione del provvedimento controverso viola il principio di proporzionalità, in quanto:

— in alcuni settori (incluso nelle sue restrizioni alle applicazioni fogliari, amatoriali e in serra dei prodotti della ricorrente), il provvedimento controverso va oltre ciò che è appropriato alla realizzazione dei suoi obiettivi legittimi e può persino pregiudicarli, e la Commissione non ha considerato opzioni meno restrittive per la regolamentazione che erano disponibili.

6) Sesto motivo, vertente sul fatto che l'adozione del provvedimento controverso viola il principio di precauzione, in quanto:

— in particolare, ciò deriva dal fatto che la Commissione, in quanto responsabile della gestione del rischio, ha adottato un approccio puramente ipotetico del rischio, che era basato su semplici supposizioni e che non era scientificamente accertato (conseguenza, in gran parte del fatto che le analisi del rischio che non costituivano un'adeguata valutazione scientifica), e dal fatto che la Commissione ha rifiutato di effettuare un'analisi dei potenziali costi e benefici delle sue azioni.

**Impugnazione proposta il 19 agosto 2013 dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 26 giugno 2013, causa F-21/12, Achab/CESE**

(Causa T-430/13 P)

(2013/C 325/63)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: M. Arsène, agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

*Controinteressato nel procedimento:* Mohammed Achab (Bruxelles, Belgio)

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, causa F-21/12, nella parte in cui annulla la decisione del CESE del 9 giugno 2011 relativa alla ripetizione dell'indennità di dislocazione versata al sig. Achab a partire dal 1° luglio 2010 e condanna il CESE a sopportare le proprie spese e la metà delle spese sostenute dal ricorrente di primo grado;
- accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in sede di impugnazione e, pertanto, respingere il ricorso di primo grado come del tutto infondato;
- condannare il controinteressato alle spese del presente giudizio e di quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su errori di diritto laddove il TFP avrebbe erroneamente ritenuto che i presupposti per la ripetizione dell'indebito non fossero soddisfatti.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto laddove la sentenza adottata contribuirebbe all'arricchimento senza causa del ricorrente di primo grado.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, avendo il TFP erroneamente ritenuto che il CESE non avesse mai effettuato alcuna comunicazione destinata al proprio personale per attirare l'attenzione di quest'ultimo sulle conseguenze di una naturalizzazione.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.